

COMMISSIONI RIUNITE

INDUSTRIA (XII) — SANITÀ (XIV)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XII COMMISSIONE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2939)	3
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i>	3, 7
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore per la XIV Commissione</i>	3
RIGHI LUCIANO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n.1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 maggio 1985.

L'onorevole Lussignoli ha facoltà di svolgere la relazione per la XIV Commissione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore per la XIV Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci perviene dopo l'esame dell'altro ramo del Parlamento e che dobbiamo esaminare riguarda le modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

Ricordo che di questo problema ci eravamo interessati fin dal 1976, sempre in riferimento, per la verità, alla necessità di un adeguamento alle norme comunitarie.

Poiché prendo la parola per primo, anche se non sono preparato per gli aspetti di carattere industriale, credo che siano importanti ed interessanti alcune considerazioni e alcuni dati, che, anche se sommari, serviranno a inquadrare il problema. Voglio ricordare, innanzitutto, che il provvedimento trae la sua ragione d'essere dalla necessità di allineare la normativa nazionale a quella degli altri paesi produttori e consumatori del prodotto, in particolare per quanto concerne l'impiego di cereali diversi dall'orzo, nonché di consentire e di facilitare — obiettivo di non secondaria importanza — la libera circolazione del prodotto secco, in ossequio appunto alle norme comunitarie e allo spirito del Trattato di Roma.

Ringrazio ancora il presidente per l'onore che mi ha dato di riferire sul provvedimento, ma contemporaneamente debbo rilevare che ciò costituisce un onere per me, in quanto la comunicazione di questa responsabilità mi è pervenuta a domicilio pochi giorni fa, il che non mi ha consentito di approfondire il provvedimento nella misura che sarebbe stata necessaria. Pure in questa necessaria frettolosità, mi sono reso conto che il prodotto in questione è più antico di quanto non pensassi: della birra si parla fin dall'antichità, fin dai tempi dei romani e dei greci e fin da allora essa viene ritenuta, non soltanto dai produttori e dai commercianti, una delle bevande più naturali, anche perché le materie prime su cui si basa la produzione sono costituite da sostanze vegetali. Per avere un'idea dell'interesse che c'è per questo prodotto è sufficiente ricordare che all'inizio del secolo la produzione na-

zionale non superava i 163 mila ettolitri all'anno, mentre la produzione del 1984 è arrivata a 10 milioni e 400 mila ettolitri. Questo è avvenuto in presenza di una graduale concentrazione delle unità produttive, che a fine secolo erano circa 150, mentre oggi sono ridotte a 12 società con 29 stabilimenti. Mi sembra interessante sottolineare che, contrariamente a quanto avviene in altri settori della produzione nazionale, queste aziende sono distribuite in maniera equa sull'intero territorio nazionale, tanto è vero che nel nord sono dislocate 15 di queste aziende, mentre le rimanenti 14 sono dislocate nel centro-sud. La stessa produzione in termini quantitativi è assicurata per poco più di 5 milioni di ettolitri dalle aziende del nord e per la parte rimanente dalle aziende del sud.

Un altro dato che merita di essere evidenziato è quello relativo alle importazioni e alle esportazioni. L'Italia esporta soltanto 69 mila ettolitri di birra, mentre importa un milione e 800 mila circa di ettolitri dello stesso prodotto. Credo che il dato debba essere sottolineato per tutta una serie di riflessi economici, che certamente i colleghi della Commissione industria conoscono. Da questi dati emerge una qualche ragione rafforzativa, a sostegno del provvedimento al nostro esame. I dipendenti occupati negli stabilimenti sono 5.200 circa, mentre l'occupazione indotta interessa circa 50 mila lavoratori.

Credo che questi dati molto sintetici diano la dimensione, anche sul piano economico e commerciale, di quanto ci debba interessare che la disciplina al nostro esame sia allineata alla normativa degli altri paesi produttori o interessati alla produzione, con particolare riferimento alla normativa comunitaria, anche per consentire una facile e libera circolazione delle merci all'interno della Comunità economica.

Fatta questa premessa, che serve ad inquadrare la problematica al nostro esame, debbo soltanto, lasciando al collega Righi la possibilità di soffermarsi in

modo dettagliato sulle modifiche, fare in modo molto sintetico alcune considerazioni sul testo al nostro esame. Debbo far presente ai colleghi che, rispetto al testo originario presentato dal Governo, il Senato ha ritenuto di stralciare quello che nel testo era l'articolo 3, che riguardava il riciclaggio o l'utilizzo dei contenitori della birra, uno stralcio che, come mi è parso di capire dalla lettera degli atti parlamentari, è stato al Senato ampiamente condiviso dai gruppi politici. Esso è stato deciso in quanto il contenuto dell'articolo 3 si presentava, sul piano operativo, abbastanza complesso, rischiando di vanificare gli obiettivi stessi per i quali era stato presentato dal Governo questo disegno di legge. In conseguenza di ciò, tale articolo costituirà un provvedimento di legge a sé stante, con il titolo: « Norme relative alla commercializzazione della birra ».

L'articolo 1, nel testo che è stato approvato dal Senato, comporta una modifica integrale dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, per cui: « Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 35 per cento — la precedente normativa stabiliva il 25 per cento — calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato ». Sia l'Istituto superiore di sanità sia il Consiglio superiore di sanità, chiamati ad esprimere una valutazione in riferimento a questo aumento di percentuale, hanno espresso un giudizio positivo, ritenendo che questa modifica non comporta alcuna preoccupazione rispetto alla tutela e alle garanzie, di carattere igienico-sanitario, del prodotto.

Dobbiamo anche tener conto che il nostro paese ha necessità di utilizzare la produzione di questi cereali per ridurre l'importazione di orzo o di malto d'orzo, che appunto costituiscono la materia prima per la produzione della birra. Pertanto, la possibilità di utilizzare malto di frumento, di riso o di altri cereali di nostra produzione, faciliterebbe il perse-

guimento dell'obiettivo di un allineamento della vigente normativa nazionale a quella degli altri paesi, in particolare a quella della Comunità economica europea.

L'articolo 2 del disegno di legge precisa e definisce meglio rispetto allo stesso articolo della legge 16 agosto 1962, n. 1354, la denominazione della birra, stabilendo che, per quella normale, il prodotto deve avere « un grado saccarometrico in volume non inferiore a undici ». La denominazione « birra speciale » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici; la denominazione « birra doppio malto » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.

La novità introdotta nella normativa vigente con questo articolo 2 riguarda la denominazione di « birra analcolica », di cui finora non era consentita la produzione, in quanto avente un quadro saccarometrico in volume inferiore a undici.

Tale birra analcolica, una volta approvato questo provvedimento di legge, potrà essere finalmente e liberamente prodotta, con un grado — però — saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto. A tale proposito, vorrei dire che ho appreso da alcuni esperti che il grado saccarometrico rappresenta circa un terzo del grado alcolico; in altre parole, 3,5-4 gradi saccarometrici corrispondono ad un grado alcolico.

L'articolo 3 del provvedimento modifica l'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Quest'ultima norma, oltre a stabilire che la birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive, faceva riferimento al grado di limpidezza del prodotto. Gli organi tecnici del Ministero della sanità non hanno più considerato questa caratteristica della limpidezza essenziale ai fini della garanzia del prodotto, in quanto solo un effetto del processo di fabbricazione.

L'articolo 4, sostituendo l'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prevede che « le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo precedente, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Un'altra modifica è quella contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge che, se approvato, abrogherà l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354; comma che sanciva il divieto di usare tappi a corona con anello in gomma o in ceramica. A tale proposito, infatti, gli organi tecnici del Ministero della sanità hanno ritenuto che il divieto di cui sopra non ha più ragion d'essere, in quanto il prodotto confezionato non corre rischi di adulterazione. Ricordo che una simile questione fu sollevata allorché si discusse sul tipo di tappo da usare per la sigillatura delle bottiglie di vino; anche in quell'occasione si arrivò alla conclusione che i tappi a corona, in pratica, offrono una migliore garanzia rispetto a quelli di sughero.

Non entrerà nel merito, in quanto so che di questo provvedimento si è discusso molto, ma desidero ricordare che anche in quella sede era stato difeso, avvalendosi anche di dati analitici, l'uso del tappo a corona il quale, quanto meno, non suscita preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario.

L'articolo 6 concerne l'eliminazione, dal testo dell'articolo 11 della legge vigente, delle specificazioni relative alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti usati, quali i tubi ed i raccordi impiegati per il trasporto, il travaso e la commercializzazione del prodotto; di conseguenza, nel successivo articolo 7 si demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di definire gli strumenti più adatti e moderni, conformemente alla necessità di evitare l'eccessiva « amministrativizzazione » della legge.

Mi auguro, pertanto, che le ragioni che hanno portato la X Commissione del Senato ad approvare il provvedimento

facciano procedere l'iter di questo disegno di legge il più speditamente possibile anche in questo ramo del Parlamento.

LUCIANO RIGHI, *Relatore per la XII Commissione*. Già il collega Lussignoli ha illustrato esaurientemente il disegno di legge al nostro esame, ricordando che la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia trova le sue origini e la sua normazione organica nella legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329.

Il disegno di legge n. 2939 persegue in sostanza l'obiettivo di armonizzare la nostra legislazione in materia con quella degli altri Stati membri della CEE, nello spirito del Trattato di Roma, concernente la libera circolazione delle merci.

Come ha già ricordato il collega Lussignoli, le norme che riguardano la commercializzazione della birra sono state stralciate dall'altro ramo del Parlamento per divenire oggetto di un apposito provvedimento.

Desidero soffermarmi in particolare sul punto centrale del disegno di legge: la X Commissione permanente del Senato ha approvato l'aumento dal 25 al 35 per cento della possibilità di utilizzo di cereali diversi dall'orzo, il quale è attualmente la fonte prima di produzione della birra.

È stato suggerito, infatti, di aumentare la presenza in percentuale di cereali alternativi come il frumento, il mais, il riso e così via, in considerazione della necessità di riallineare la normativa italiana a quella di quasi tutti gli altri paesi della Comunità, dove è consentito l'impiego di tali cereali come fonti amidacee.

Questa modificazione ridurrà l'importazione dall'estero di malto d'orzo, del quale siamo importatori per circa il 30 per cento dell'intero fabbisogno dell'industria birraria italiana; perciò questa diminuzione porterà ad un beneficio della nostra bilancia commerciale, purché il malto non venga sostituito *in toto* dal mais, in quanto anche per questo cereale siamo fortemente dipendenti dall'estero.

Come è stato ricordato, il disegno di legge prevede anche l'inserimento fra i vari tipi di birra anche di quella analcolica, destinata a soddisfare le esigenze del mercato per la diversificazione dei gusti attualmente registrata, specie nel mondo giovanile.

Passando ad esaminare l'articolato del disegno di legge, all'articolo 1 viene stabilita questa elevazione dal 25 al 35 per cento della percentuale dei cereali alternativi utilizzabili.

L'articolo 2 prevede l'inserimento della birra denominata « analcolica » fra i vari tipi in commercio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 6 della legge vigente, depennando le parole « deve essere limpida e priva di sedimenti »; il testo modificato del suddetto articolo continua però a precisare, a tutela del consumatore, che la birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e comunque non deve contenere sostanze tossiche o nocive.

È evidente la necessità di una vigilanza in materia, in quanto la diminuzione del malto d'orzo ed il conseguente aumento dei prodotti non maltati comporta il rischio della presenza di sostanze enzimatiche. Fortunatamente, la vigilanza nelle aziende che producono birra è già sufficientemente costante ed attenta.

Non deve impressionare l'eliminazione del requisito della limpidezza, anche perché nessun'altra legislazione europea in materia lo prevede. In tal modo, inoltre, si tende ad evitare il deferimento dell'Italia davanti alla Corte di giustizia della CEE.

La norma ha un suo valore di carattere commerciale, perché tende a porre le nostre aziende in una posizione maggiormente competitiva, dal momento che l'allineamento alle normative comunitarie consentirà una maggiore pressione, da parte dei paesi esteri tradizionalmente produttori di birra, delle esportazioni in Italia e di una maggiore commercializzazione di tali prodotti sul mercato nazionale, perché sarà possibile importare birre non filtrate a fermentazione spontanea in bottiglia, tipiche delle produzioni tedesca, belga e danese.

L'articolo 4 del disegno di legge tende a sostituire l'articolo 7 della già citata legge 16 agosto 1962, n. 1354, semplificando le procedure per la determinazione delle caratteristiche analitiche dei diversi tipi di birra. L'articolo 5, poi, abroga l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 1354, in quanto contrasta con il Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci.

Il collega Lussignoli si è già soffermato a lungo sui problemi riguardanti il tappo meccanico con anello di gomma, impiegato, peraltro, in tutti gli altri paesi della Comunità.

Con l'articolo 6 si è inteso disciplinare in maniera diversa tutto ciò che riguarda i tubi di raccolta per le apparecchiature di spillatura. Infatti, l'evoluzione tecnologica consiglia di evitare l'uso di tubi di gomma.

L'articolo 7 abroga, coerentemente con la norma comunitaria, il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329.

Infine, è aggiunto, sempre all'articolo 12, un ulteriore comma in base al quale, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono stabilite le disposizioni sulla etichettatura.

Non mi rimane, a questo punto, che invitare le Commissioni ad approvare quanto prima il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. In seno all'ufficio di presidenza avevamo convenuto di limitare la discussione del disegno di legge, nella seduta odierna, al solo svolgimento delle due relazioni.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO